

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale.

- **Codice della proposta:** COM(2025)99 final del 05/03/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0051(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Premessa: finalità e contesto

- *Il 5 marzo 2025, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale grazie al ruolo dello stoccaggio.*
- *La proposta mira a prorogare di due anni le disposizioni in materia di riempimento degli stoccaggi di gas introdotte nel Regolamento (UE) 2017/1938 dal Regolamento (UE) 2022/1032, entrato in vigore al culmine della crisi energetica nel 2022 e destinato a scadere alla fine del 2025.*
- *Lo stoccaggio del gas contribuisce in modo significativo alla sicurezza dell'approvvigionamento, garantendo una fornitura sufficiente in caso di interruzioni o aumento della domanda.*
- *Poiché i mercati europei del gas rimangono tesi a causa della crescente concorrenza internazionale e della volatilità dei prezzi, livelli sufficienti di stoccaggio del gas*

rappresentano uno strumento importante.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *la proposta rispetta il principio di attribuzione, ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*
- *La presente proposta si fonda sull'articolo 194, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

Rispetto del principio di sussidiarietà

- *Le misure previste dalla presente iniziativa sono in linea con il principio di sussidiarietà. È necessaria un'azione a livello dell'Unione perché l'interruzione dell'approvvigionamento di gas nel suo territorio i) rappresenta un grave rischio, ii) avrebbe effetti significativi su molti Stati membri e iii) inciderebbe sui prezzi del gas in tutta l'Unione.*

Rispetto del principio di proporzionalità

- *L'iniziativa è conforme al principio di proporzionalità. Sebbene il regolamento stabilisca l'obiettivo annuo ultimo di riempimento per il 1º novembre, gli obiettivi intermedi tengono conto della situazione dei singoli Stati membri e delle dimensioni degli impianti di stoccaggio del gas situati nei loro territori. Il tasso di riempimento del 90 % proposto è un livello necessario e congruo per la sicurezza dell'approvvigionamento durante l'inverno in caso di gravi interruzioni della fornitura, senza comportare un onere eccessivo per gli Stati membri, le società dell'energia o i cittadini.*

- *Gli obiettivi intermedi di riempimento sono stabiliti su base annua previa consultazione degli Stati membri (nell'ambito del gruppo di coordinamento del gas), che dispongono in tal modo di un livello di flessibilità sufficiente a tenere conto sia della situazione esistente nel settore dell'energia sia dei fattori economici fondamentali del mercato del gas.*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto necessaria ad assicurare un congruo e necessario livello di sicurezza energetica relativo all'approvvigionamento forniture di gas.*
- *Il progetto è di particolare urgenza in relazione alla necessità di prevenire un periodo di vacatio legis dovuto alla imminente scadenza al 31 dicembre 2025 prevista dal vigente Regolamento relativamente alle previsioni concernenti l'obbligo di riempimento degli stoccaggi di gas nell'Unione europea.*

Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto necessarie ad assicurare un livello di sicurezza di approvvigionamento gas a livello nazionale e a garantire gli stessi standard di sicurezza da parte degli altri Stati membri, onde evitare eventuali negative ripercussioni sul sistema italiano.*

Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *A seguito della presentazione della proposta, la Presidenza polacca ha avviato le discussioni in seno al Gruppo di lavoro "Energia". I lavori sono stati condotti con urgenza, data l'imminente scadenza delle disposizioni vigenti.*

- *Sulla base dell'esito di tali discussioni, la Presidenza ha presentato diverse revisioni della proposta, volte a mantenere ed estendere l'obiettivo di riempimento obbligatorio, aggiungendo garanzie contro speculazioni e manipolazioni sul mercato del gas e introducendo al contempo ulteriori flessibilità ritenute necessarie e richieste dagli Stati membri tenuto conto di comportamenti speculativi sul mercato all'ingrosso che hanno invertito lo spread estate/inverno dei prezzi gas.*
- *Al Parlamento europeo, la Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) è responsabile del dossier. Il relatore nominato per il dossier è Borys BUDKA (PPE, Polonia). Il Parlamento dovrebbe adottare la propria posizione nel maggio 2025.*
- *Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere nella sessione plenaria del 26 e 27 marzo 2025. Il Comitato europeo delle regioni non ha ancora espresso il proprio parere.*

Altro

- *Durante le consultazioni in Consiglio, e in particolare con riferimento all'emendamento relativo alla flessibilità di riempimento per i casi di riempimento lento degli stoccaggi, in occasione del COREPER dello scorso 11 aprile 2025, l'Italia ha ritenuto opportuno evidenziare la non opportunità di collegare tale flessibilità a un ostacolo tecnico relativo all'iniezione lenta di un impianto di stoccaggio del gas. Pertanto, ha proposto di eliminare l'intero comma del paragrafo 5 sexies dell'articolo 6°, dove si afferma che "Uno Stato membro può avvalersi delle flessibilità previste al paragrafo 5 bis, comma 2, purché ciò non incida negativamente sulla capacità degli Stati membri direttamente connessi di fornire gas ai propri clienti protetti o sul funzionamento del mercato interno del gas. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri che si avvalgono delle flessibilità di cui al presente comma, valuta le potenziali conseguenze dell'attuazione di tali flessibilità e ne informa immediatamente il Gruppo di coordinamento del gas".*

C. Valutazione d'impatto

La sezione contiene un'analisi degli impatti attesi **a livello nazionale**, a partire dalle informazioni

e dai dati della valutazione d'impatto condotta dalla Commissione UE (se presente) e valorizzandone gli aspetti più rilevanti per gli interessi nazionali e/o per la posizione negoziale italiana, soprattutto in termini di costi non adeguatamente considerati nell'analisi di impatto europea.

La proposta adottata dalla Commissione costituisce la cosiddetta "opzione zero" di non intervento a livello nazionale, ossia la situazione che si va prefigurando in caso di non intervento dei Governi in sede di Consiglio UE. Gli impatti attesi a livello nazionale andranno valutati a partire dalla proposta della Commissione, a cui eventualmente contrapporre proposte emendative nazionali (descritte alla lett. C, n. 3).

1. Contesto e problemi da risolvere: dimensione nazionale
<i>Non si rilevano criticità da risolvere</i>
2. Effetti sull'ordinamento nazionale
<i>Esempio:</i> <i>Trattandosi di una proposta di regolamento europeo volto a estendere la mera vigenza delle misure correnti in materia di stoccaggio gas per ulteriori due anni, non si prevedono adeguamenti dell'ordinamento nazionale resi necessari dalla proposta;</i> <i>Semplificazione di obblighi di reporting.</i>
Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali
<i>Non vi sono elementi di incidenza della proposta normativa sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione, anche ai fini dell'invio alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze, dell'informazione qualificata (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).</i>
Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione
<i>Non è prevista l'individuazione o nuova istituzione di alcuna autorità pubblica e/o strutture incaricate di svolgere funzioni di coordinamento, controllo e verifica.</i>
Impatto finanziario
<i>Non sono previsti costi a carico della finanza pubblica determinati dall'intervento;</i>

Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non risultano esservi effetti diretti su cittadini e imprese, se non i benefici, per entrambe le categorie, relativi alla prosecuzione di misure di rafforzamento per la sicurezza energetica italiana.

Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) 2017/1938 per quanto riguarda il ruolo dello stoccaggio del gas nell'assicurare l'approvvigionamento di gas prima della stagione invernale.

- **Codice della proposta:** COM(2025)99 final del 05/03/2025
- **Codice interistituzionale:** 2025/0051(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1	n.a.	Nessun onere finanziario, amm.vo, alcun intervento normativo interno richiesto. Amministrazione coinvolta: MASE, nella qualità di Autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1938
Articolo 2	n.a.	Nessun onere finanziario, amm.vo,

		alcun intervento normativo interno richiesto. Amministrazione coinvolta: MASE, nella qualità di Autorità competente ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1938
--	--	---